

COMMISSIONE II

RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

XI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AMBROSINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		CHIOSTERGI	70, 71
PRESIDENTE	63	MORO ALDO	71
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		DOMINEDO', <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	72
Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero. (1384)	63	CAPPI	72
PRESIDENTE	63, 64, 65, 66, 67	Votazione segreta:	
GIACCHERO, <i>Relatore</i>	64, 65, 66	PRESIDENTE	73
NITI	65		
DOMINEDO' <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	65, 66, 67		
MORO ALDO	65, 66		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		La seduta comincia alle 9.	
Esecuzione del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal Protocollo firmato a Lake-Success l'11 dicembre 1946. (1269)	69	GIACCHERO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta.	
PRESIDENTE	69	(È approvato).	
TOSI, <i>Relatore</i>	69	Congedi.	
DOMINEDO' <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	69	PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Manzini, Montini, Russo Perez e Treves.	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Seguito della discussione del disegno di legge:	
Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero. (<i>Approvato dal Senato</i>). (417)	70	Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero. (Urgenza). (1384).	
PRESIDENTE	70, 71, 72, 73	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.	
BENVENUTI, <i>Relatore</i>	70, 71, 72	Ricordo che nella precedente seduta fu formulata una riserva circa il 4° comma dell'articolo 9.	
		Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.	

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

GIACCHERO, *Relatore*. Circa la riserva che riguardava il penultimo comma di questo articolo, quello che si riferisce al periodo di tempo previsto per il viaggio di rientro nel caso in cui il funzionario o impiegato venga richiamato in patria, per cui la durata del viaggio è considerata a metà, la ragione è stata chiarita: vale a dire che per ogni sede vi è una tabella in cui è stabilito il numero di giorni di viaggio, per cui il computo è fatto immediatamente a viaggio, comprensivo dell'andata e ritorno: è evidente che, nel caso di rientro in sede il trattamento è ridotto alla metà, perchè si tratta di un solo viaggio.

PRESIDENTE. È così sciolta ogni riserva di modifica in sede di coordinamento nei riguardi dell'articolo 9, che come gli onorevoli colleghi ricordano fu approvato nella seduta di ieri.

Passiamo all'articolo 18 il cui esame era stato rinviato:

ART. 18.

« All'atto della destinazione all'estero o del trasferimento da una ad altra sede, spetta una indennità di sistemazione.

L'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un decimo dell'assegno di sede annuo stabilito per il posto al quale il funzionario od impiegato di ruolo è destinato o trasferito, oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia.

Per i titolari di rappresentanze diplomatiche e per coloro che godano di alloggio demaniale o affittato a spese dello Stato, l'indennità di sistemazione è ridotta del 40 per cento.

L'indennità anzidetta è corrisposta per intero all'atto della destinazione del trasferimento; essa, peraltro, si intende acquisita per una metà con l'assunzione delle funzioni in sede e, per l'altra, allo scadere dei primi due anni di residenza nella sede stessa.

Qualora, prima della scadenza del biennio, abbia luogo il trasferimento ad altra sede all'estero, la quota precedentemente non acquisita è trattenuta sull'indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede. Tale quota non può in ogni caso superare la metà dell'indennità di sistemazione prevista per la nuova sede, restando acquisita l'eventuale eccedenza.

Per coloro che prima della scadenza del biennio, siano chiamati a prestare servizio al Ministero ovvero collocati a disposizione, la quota non acquisita è trattenuta in occasione e solo nell'eventualità di successiva destinazione all'estero, sulla indennità di

sistemazione corrispondente alla nuova sede, fermo restando il limite di cui al comma precedente.

Nei casi di cui ai precedenti commi, l'indennità di sistemazione si considera interamente acquisita, qualora, per qualsiasi motivo, si determini la cessazione definitiva dal servizio.

Il personale destinato all'estero, oppure trasferito da una ad un'altra sede all'estero, che non abbia raggiunto la sua residenza, è tenuto a restituire integralmente la indennità di sistemazione corrispostagli. Qualora la residenza non sia stata raggiunta per effetto di disposizione dell'amministrazione o per cause di forza maggiore e l'interessato compri di avere già impegnato in tutto o in parte nelle spese di sistemazione, l'indennità corrispostagli, il Ministero degli affari esteri determina la quota di tale indennità da considerarsi come acquisita. Tale quota non può, comunque, superare la metà dell'indennità percepita ed il beneficiario è tenuto a restituire la quota residua ».

GIACCHERO, *Relatore*. L'articolo 18 riguarda il periodo necessario per maturare il diritto alla indennità di sistemazione, per cui una metà viene corrisposta immediatamente e l'altra metà quando sia maturato il periodo di due anni. È stato ieri osservato dall'onorevole Moro che questo sistema avrebbe l'inconveniente di costringere il Ministero, per non danneggiare il funzionario, a mantenerlo in una determinata sede anche se ritenesse necessario, per ragioni di ufficio, di doverlo richiamare.

Assunte informazioni presso il capo del personale del Ministero degli esteri è stato chiarito che questo procedimento non ha mai dato praticamente luogo ad inconvenienti. Il periodo di due anni non è stabilito per ragioni amministrative, ma perchè questo periodo è il minimo indispensabile per cui il Ministero quando fa un trasferimento ritiene che il funzionario abbia a restare almeno due anni in una certa sede.

Non si è mai dato il caso (salvo rare eccezioni) di funzionari o di impiegati che rimangono in una sede all'estero meno del periodo minimo di due anni.

D'altra parte è stato rilevato dai funzionari che, mutando il sistema, si verificherebbe l'inconveniente opposto, quello cioè che, se la maggior parte dell'indennità venisse corrisposta subito, ciò potrebbe costituire un incentivo per i funzionari a chiedere spesso cambiamenti di sede.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

Per queste ragioni, siccome il sistema non ha dato luogo ad inconvenienti, credo che non sia opportuno cambiarlo.

NITTI. Desidero sottolineare il fatto che vi sarebbe anche un aumento di spesa.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono d'accordo con quanto è stato detto, sia in vista della non rilevanza dell'inconveniente denunziato ieri, sia in vista dell'inconveniente opposto che si determinerebbe per quanto riguarda l'onere finanziario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19 il cui esame era stato rinviato perché l'argomento è collegato con quello dell'articolo 18:

ART. 19

« Il recupero delle quote non acquisite di indennità di prima sistemazione concesse in base al decreto legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1195, e successive integrazioni e modificazioni e in base al decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, richiamato in vigore con la legge 12 luglio 1949, n. 554, sarà effettuato trattando la metà dell'indennità di sistemazione della precedente sede nella misura prevista dalla presente legge, fermo restando il limite di cui al comma 5° del precedente articolo ».

GIACCHERO, *Relatore*. Valgono per questo articolo, le stesse ragioni, che ho detto precedentemente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Anche l'esame dell'articolo 22 era stato rinviato. Ne do lettura:

ART. 22

« Le spese per retribuzioni al personale locale e quelle per fitto dei locali occorrenti alle sedi diplomatiche e consolari sono integralmente a carico dello Stato, purché debitamente autorizzate.

Le spese di cancelleria, nonché quelle per l'illuminazione e il riscaldamento delle sedi diplomatiche all'estero, vengono rimborsate per metà.

Le spese di cancelleria e le minute spese varie di ufficio occorrenti agli uffici consolari di prima categoria all'estero sono interamente

a carico dello Stato entro i limiti fissati dal Ministero degli affari esteri: sono altresì interamente a carico dello Stato le spese di illuminazione e riscaldamento e quelle di pulizia occorrenti per gli ambienti destinati ad uffici.

Qualora ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionale determinanti spese che, a giudizio del Ministero degli affari esteri siano sproporzionate all'assegno personale del dipendente che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire una quota da rimborsarsi. Tale quota non può superare la metà delle spese medesime.

Nel caso che un incaricato di affari o un reggente di uffici consolari incontri le spese eccezionali di cui al comma precedente, durante il periodo in cui non goda di assegno di reggenza, il rimborso può essere elevato ai quattro quinti delle spese medesime ».

L'onorevole Moro ha proposto i seguenti emendamenti:

« Sopprimere il primo comma.

« Il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente:

« Le spese di cancelleria, di illuminazione, e di riscaldamento delle sedi diplomatiche all'estero gravano per metà del loro importo sull'assegno personale del titolare della rappresentanza diplomatica; sono invece interamente a carico dello Stato le spese di illuminazione, riscaldamento e pulizia degli ambienti destinati ad uffici ».

MORO ALDO. Il primo emendamento soppressivo del primo comma l'ho proposto perché il comma stesso non riguarda la legge. L'altro emendamento l'ho proposto per una questione di forma.

GIACCHERO, *Relatore*. Non ho nessuna ragione per non accogliere gli emendamenti proposti dato che si tratta di migliorare la forma senza modificare la sostanza e di rendere così più chiaro l'articolo.

DOMINEDÒ *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accetto gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione del primo comma dell'articolo 22

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Moro sostitutivo del secondo e terzo comma.

(È approvato).

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

Pongo in votazione il 4° e 5° comma come nel testo ministeriale.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel suo complesso.

(È approvato).

L'articolo 23 era stato approvato nella seduta di ieri, nella quale era stato pure iniziato l'esame dell'articolo 24:

« È istituita presso il Ministero degli affari esteri una commissione permanente incaricata dell'esame del finanziamento delle rappresentanze all'estero e del trattamento economico del personale dipendente dal Ministero stesso, in servizio all'estero. La commissione fa proposte ed esprime il proprio avviso sulle questioni ad essa sottoposte.

La commissione, nominata dal Ministro per gli affari esteri, è presieduta dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ovvero da un funzionario del ruolo diplomatico consolare in servizio di grado non inferiore al 4°, ed è composta dal Direttore generale del personale, di due funzionari del gruppo A del Ministero degli affari esteri, di un magistrato della Corte dei conti, di tre rappresentanti del Ministero del tesoro (uno della Ragioneria generale dello Stato), il direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, uno della Direzione generale del tesoro e di un consulente giuridico del Ministero degli affari esteri, designati ciascuno dalle Amministrazioni di appartenenza. Per ciascun membro può essere nominato un supplente.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione anche funzionari di speciale competenza.

Le mansioni di segretario sono esplicate da un funzionario del Ministero degli affari esteri ».

Il Governo aveva proposto a questo articolo un emendamento aggiuntivo al primo comma, che è stato così definitivamente formulato:

« Tenendo conto:

a) delle variazioni intervenute nel tasso dei cambi;

b) delle variazioni medie del costo della vita, con particolare riguardo all'alloggio;

c) delle necessità di rappresentanza in relazione alle particolari esigenze delle singole sedi diplomatico-consolari ».

GIACCHERO, *Relatore*. Sono d'accordo nell'accettare l'emendamento proposto dal Governo innanzitutto per le ragioni già dette ieri, vale a dire che è opportuno che questa commissione abbia non la possibilità di spaziare su degli elementi che possono anche essere non inerenti al trattamento della materia per cui la commissione stessa è costituita, ma abbia un binario su cui camminare ed elementi precisi in base ai quali determinare le variazioni in più o in meno all'assegno di sede.

Per quanto riguarda poi i singoli punti, mi pare che il punto a) sia il motivo fondamentale per cui la commissione stessa è formata, giacché variazioni nel tasso dei cambi hanno luogo, si può dire, quotidianamente. Per quello che riguarda il punto b), quello cioè relativo alle variazioni medie del costo della vita con particolare riguardo all'alloggio, mi pare sia anch'esso uno degli elementi fondamentali che incidono sul costo della vita e sulle spese quindi che l'impiegato o il funzionario deve sostenere. Per quanto infine riguarda la lettera c), mi pare sia anch'essa importante, perché è appunto dalle esigenze delle singole sedi, soprattutto in relazione con le altre sedi consolari all'estero, rispetto a cui può esservi notevole divario, che possono determinarsi particolari necessità, per cui ben ha fatto il Governo a proporre questo emendamento.

Propongo quindi che la Commissione accolga l'emendamento governativo.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Proporrei ancora che al primo comma si dica « parere », anziché « avviso ».

MORO ALDO. Chi è che ha la presidenza di questa commissione? E il funzionario di cui si parla viene scelto di volta in volta?

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Basta rileggere il testo: la commissione viene nominata dal Ministro ed è presieduta dal Sottosegretario: se questi è impedito, la sostituzione avviene evidentemente di volta in volta.

MORO ALDO. Anzitutto osservo che, anziché parlare di un funzionario non precisato di gruppo A, è più opportuno specificare senz'altro: il direttore generale del personale.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ma il direttore generale fa già parte della Commissione.

MORO ALDO. Mi pare si tratti di una mera duplicazione formale.

PRESIDENTE. Fa una proposta formale, onorevole Moro? Certamente qui si tratta di una commissione che deve tenere in modo

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

continuativo conto di tutte le variazioni e deve usare lo stesso metodo di giustizia ed equitativo, direi, nella corresponsione di queste competenze.

DOMINEDÒ *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si potrebbe dire: «...e in caso di impedimento del Sottosegretario, dal direttore generale del personale».

Propongo altresì che si dica all'ultimo periodo dello stesso comma: «In caso di impedimento, per ciascun membro può essere nominato il supplente».

Per il comma successivo — il penultimo — proporrei si dicesse: «Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione, per consultazione, anche funzionari di speciale competenza».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni ulteriori, pongo in votazione questo articolo 24 che, con gli emendamenti proposti, risulta così formulato:

«È istituita presso il Ministero degli affari esteri una Commissione permanente incaricata dell'esame del finanziamento delle rappresentanze all'estero e del trattamento economico del personale dipendente dal Ministero stesso, in servizio all'estero. La Commissione fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa sottoposte tenendo conto:

a) delle variazioni intervenute nel tasso dei cambi;

b) delle variazioni medie del costo della vita, con particolare riguardo all'alloggio;

c) delle necessità di rappresentanza, in relazione alle particolari esigenze delle singole sedi diplomatico-consolari.

La Commissione, nominata dal Ministro per gli affari esteri, è presieduta dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ed è composta del direttore generale del personale, che presiede la Commissione in caso di impedimento del Sottosegretario, di due funzionari di gruppo A del Ministero degli affari esteri, di un magistrato della Corte dei conti, di tre rappresentanti del Ministero del tesoro (uno della Ragioneria generale dello Stato, del direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, uno della Direzione generale del tesoro) e di un consulente giuridico del Ministero degli affari esteri, designati ciascuno dalle amministrazioni di appartenenza. In caso di impedimento, per ciascun membro può essere nominato un supplente.

Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della Commissione, per consultazione, anche funzionari di speciale competenza.

Le mansioni di segretario sono esplicate da un funzionario del Ministero degli affari esteri».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25:

«Gli stipendi ed accessori al personale di ruolo in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero sono liquidati in lire italiane.

È consentito tuttavia, che, su domanda degli interessati, gli stipendi stessi siano trasferiti all'estero, nella stessa valuta adottata per il pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al cambio vigente al giorno dell'operazione».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26:

«Qualora, per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni personali trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure fissate per gli assegni dalla tabella A allegata alla presente legge, con le maggiorazioni o riduzioni relative.

Il saldo eventualmente da versare sarà trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'articolo 6. Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27:

«La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1950.

Nel periodo intermedio tra il 1° luglio 1950 e le date di decorrenza che saranno fissate dai decreti di cui all'articolo 3, lettera b), gli assegni al personale degli Uffici diplomatici e consolari all'estero continuano ad essere regolati nella misura e con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, richiamato in vigore con la legge 12 luglio 1949, n. 554».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

Passiamo all'articolo 28:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Vi è poi la seguente tabella allegata al disegno di legge.

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

TABELLA

ASSEGNI DEI FUNZIONARI ED IMPIEGATI DI RUOLO IN SERVIZIO ALL'ESTERO

Ruolo e carica	Assegno mensile lordo lire
PERSONALE DEL RUOLO DIPLOMATICO CONSOLARE.	
Ambasciatore	L. 832.000
Ministro	» 535.000
Consigliere	» 287.000
Primo segretario	» 208.000
Secondo segretario	» 173.000
Terzo segretario	» 158.000
Quarto segretario	» 153.000
Quinto segretario	» 153.000
Console generale	» 337.000
Console	» 218.000
Console aggiunto (presso Consolato generale).	» 208.000
Vice console (Capo ufficio)	» 188.000
I Vice console (presso Consolato generale e Consolato)	» 168.000
II Vice console (presso Consolato generale)	» 153.000
PERSONALE DEL RUOLO DEGLI ADDETTI COMMERCIALI.	
Consigliere commerciale	L. 270.000
Addetto commerciale	» 205.000
Assistente addetto commerciale.	» 175.000
PERSONALE DEL RUOLO DEI SERVIZI TECNICI.	
Consigliere dell'emigrazione.	L. 188.000
Vice consigliere dell'emigrazione	» 153.000
PERSONALE DEL RUOLO DEI COMMISSARI CONSOLARI.	
Commissario consolare.	L. 158.000
PERSONALE DEL RUOLO DEI COMMISSARI TECNICI PER L'ORIENTE.	
Commissario tecnico per l'Oriente.	L. 168.000
CONSOLI GIUDICI.	
Console giudice	L. 208.000
PERSONALE DEL RUOLO DEGLI ADDETTI STAMPA	
Addetto stampa.	L. 168.000
PERSONALE DEL RUOLO DEI CANCELLIERI.	
Primo cancelliere	L. 109.000
Secondo e terzo cancelliere	» 94.000
PERSONALE DEL RUOLO DEI SEGRETARI COMMERCIALI.	
Primo segretario commerciale	L. 109.000
Secondo segretario commerciale e segretario commerciale aggiunto	» 94.000
PERSONALE DEL RUOLO DEGLI ARCHIVISTI ALL'ESTERO.	
Archivista	L. 79.000

La pongo in votazione.
(È approvata)

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Esecuzione del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal Protocollo firmato a Lake-Success l'11 dicembre 1946. (1269).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esecuzione del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal Protocollo firmato a Lake-Success l'11 dicembre 1946.

L'onorevole Tosi ha facoltà di esporre la sua relazione.

TOSI, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, il problema degli stupefacenti è stato regolato sul piano internazionale da alcune convenzioni; e, precisamente, esiste una convenzione per definire le droghe ed il loro controllo internazionale, riportata nella legge 13 luglio 1931, la quale venne poi completata dal protocollo di Lake Success, per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti. A fianco di questi provvedimenti, esistono poi altre due convenzioni internazionali specifiche per la fabbricazione dell'oppio, che sono precisamente la Convenzione internazionale di Ginevra del 19 febbraio 1925 e la Convenzione internazionale dell'oppio, firmata all'Aja, il 23 gennaio 1912.

Questo è il complesso degli atti internazionali che regolano il commercio, la fabbricazione e l'uso di questi stupefacenti. Senonché, a seguito dello sviluppo del processo di scoperte scientifiche, si sono realizzate per via sintetica altre droghe, le quali possono produrre gli stessi fenomeni delle altre. Tali droghe sintetiche sono fin'ora sfuggite a qualsiasi limitazione, in quanto non erano ancora comprese nelle convenzioni internazionali suddette.

È stato così che a Parigi si è predisposto questo accordo che è stato aperto a tutte le nazioni partecipanti e non partecipanti all'O.N.U.. Hanno aderito ormai a questo accordo un numero rilevantissimo di Stati e i colleghi possono vedere dal fascicolo che è sotto i loro occhi che già alla chiusura del Protocollo è allegato l'elenco degli Stati che hanno aderito.

Si tratta ora pertanto di decidere l'adesione anche dell'Italia. Praticamente si dispone che, quando uno Stato venga a conoscenza di una di queste nuove droghe, ne dia comunicazione al segretariato dell'O.N.U., il quale a sua volta ne darà comunicazione alla commissione per gli stupefacenti dell'O.N.U., alla Commissione mondiale di sanità e agli Stati membri e non membri dell'O.N.U., che hanno aderito all'accordo.

La Commissione studia allora la droga, l'elemento sintetico presentato, determinandone la classificazione, con riferimento alla Convenzione del 1931. Essa stabilisce cioè se quella droga debba avere il trattamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2°, gruppo I, oppure di cui all'articolo 1, paragrafo 2°, gruppo II.

Una volta che l'organizzazione mondiale per la sanità abbia stabilito il gruppo cui deve essere assegnata la droga, ne dà comunicazione al segretariato internazionale dell'O.N.U., il quale a sua volta ne dà immediatamente comunicazione agli Stati membri e al Comitato permanente dell'O.N.U..

Gli Stati aderenti vengono allora tutti assoggettati alla Convenzione prevista dal 1931. Mi pare quindi non vi siano osservazioni speciali da fare in merito all'accordo, il quale non fa che richiamarsi agli accordi precedenti e dettare una procedura. Una volta quindi che siamo d'accordo sulla questione di principio, mi pare non vi sia altro se non approvare questo provvedimento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

DOMINEDÒ *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli, che porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« È approvato il Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendata dal Protocollo firmato a Lake-Success l'11 dicembre 1946 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto ».

(È approvato).

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto conformemente all'articolo 6 del Protocollo ».

(È approvato).-

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Nuovo trattamento economico del personale
insegnante all'estero. (Approvato dal Senato). (417).**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Benvenuti, relatore.

BENVENUTI, *Relatore*. Vorrei prospettare alla Commissione l'opportunità di differire la discussione di questo disegno di legge.

Il provvedimento, come risulta dalla relazione ministeriale, fa riferimento espresso al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265. Questo provvedimento avrebbe dovuto scadere il 30 aprile 1949 e successivamente fu prorogato alla data massima del 30 giugno 1950; dopo di che non è intervenuto alcun provvedimento di proroga e pertanto quel decreto è scaduto. In questo momento, per quanto riguarda il trattamento del personale, siamo, perciò, in regime di *vacatio legis*.

Poiché il provvedimento che dobbiamo discutere, riguardante il personale insegnante all'estero, fa richiamo al contenuto di numerosi articoli del testo unico che disciplina questo personale ed inoltre fa riferimento al sistema di trattamento economico adottato per il personale diplomatico-consolare, oggi ci troviamo nella condizione di dover esaminare un complesso provvedimento il quale avrebbe una efficacia limitata al 30 giugno 1950. Inoltre, dobbiamo discutere una serie di emendamenti che sono stati proposti ed altri che saranno proposti — che mi paiono abbastanza innovativi — e che dovrebbero essere proposti dal Ministero della pubblica istruzione. Dopo di che, questo provvedimento si elaborato sarebbe approvato esclusivamente con effetto retroattivo, cioè, ripeto, fino al 30 giugno 1950.

Ora, non appena fosse entrato in vigore il provvedimento sul trattamento del per-

sonale diplomatico-consolare, noi dovremmo riportare in Consiglio dei ministri una legge di adeguamento.

Tutto ciò non mi sembra risponda ad una sana economia dei nostri lavori. Ora, se il provvedimento sul nuovo trattamento del personale diplomatico-consolare fosse stato rinviato a settembre o a ottobre, la cosa sarebbe diversa; ma poiché lo abbiamo discusso ed ora sarà approvato e quindi passerà al Senato, mi sembra opportuno, allo scopo di evitare un doppio lavoro, di sospendere l'esame di questo fino a quando non torni definitivamente approvato dal Senato l'altro provvedimento riguardante il trattamento del personale diplomatico-consolare, dopo di che potremo fare un provvedimento definitivo, sempre in relazione alle nuove norme o agli emendamenti apportati dal Senato, senza la necessità di una ulteriore revisione della legge.

PRESIDENTE. Desidero far presente che si tratta di un disegno di legge trasmesso dal Senato alla Presidenza della Camera il 13 marzo 1949 e che, per varie vicende, ha dovuto nella nostra Commissione subire vari rinvii. Ora, siccome questo disegno di legge nell'ultimo articolo prevede proprio, come ha detto l'onorevole relatore, una efficacia retroattiva dal 1° maggio 1947, rimandare la discussione significherebbe lasciare in una situazione di grave incertezza tutto il problema. Prego perciò gli onorevoli colleghi di esprimere il loro avviso tenendo presente la situazione speciale cui ho accennato.

CHIOSTERGI. Desidero osservare, come ha accennato anche l'onorevole Presidente, che la nostra Commissione si trova in una situazione non molto brillante perché aveva avuto la possibilità di discutere su questa questione che, invece, è stata sempre rimandata.

La ragione per cui il relatore ci domanda oggi di rinviare la discussione del disegno di legge ha certamente il suo peso e non è cosa da non tenere nel debito conto. Mi pare però che avendo noi approvato il testo del disegno di legge relativo al trattamento economico del personale diplomatico-consolare, noi potremmo esaminare questo disegno di legge e adeguarlo a quel provvedimento, con la speranza che le modificazioni che potrà apportare il Senato non siano molto innovative.

D'altra parte osservo che gli emendamenti preannunziati dovrebbero essere portati a conoscenza dei commissari un certo lasso di tempo prima della discussione in modo che essi possano essere studiati nella maniera migliore.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

Domando quindi fin da oggi, anche se concederemo un brevissimo rinvio, che il Ministero della pubblica istruzione ci invii immediatamente gli emendamenti che intende proporre.

Perciò, un breve rinvio possiamo ancora concederlo con intesa però che nella settimana prossima si prenda in esame questo disegno di legge e lo si approvi, perchè troppo abbiamo aspettato e non abbiamo il diritto di far attendere oltre gli interessati.

BENVENUTI, *Relatore*. Naturalmente se entriamo nell'ordine di idee espresso dall'onorevole Chiostergi sorge il problema della formulazione dell'articolo 17, ossia della determinazione del periodo di tempo entro il quale la legge dovrà esplicare la sua efficacia e se si intende arrestarne l'efficacia al 30 giugno 1950, quando viceversa il testo riguardante il personale diplomatico-consolare stabilisce una cosa diversa.

È più precisamente poiché lo stesso provvedimento che prevede il nuovo trattamento economico del personale diplomatico mantiene in vigore — a tempo indeterminato — il testo della legge 18 aprile 1947, n. 265, noi non possiamo in alcun modo stabilire oggi un testo della nostra legge come se fosse già approvato e in vigore il testo nuovo della legge sul personale diplomatico, ma dovremmo attenerci al testo vecchio di tale legge.

Perciò ora dovremmo attenerci alle norme stabilite dal decaduto decreto legislativo 18 aprile 1947. Il problema del nuovo disegno di legge è insuperabile e indubbiamente si renderà necessario emanare un'altra legge subito dopo l'entrata in vigore di quella che noi avremo approvata.

MORO ALDO. Desidero chiedere che specie di richiamo sia questo che si fa al decreto legislativo, n. 265.

BENVENUTI, *Relatore*. È un richiamo di carattere generale, come risulta dalla relazione ministeriale.

MORO ALDO. Si potrebbe forse fare uno stralcio. Cioè, invece di fare un richiamo formale farlo sostanziale per quanto riguarda le disposizioni adottate, facendo così una legge del tutto indipendente dalla legge riguardante il personale diplomatico-consolare, salvo un articolo finale che stabilisca disposizioni transitorie per il periodo già decorso.

Se si deve fare un richiamo formale non si può non attendere che la legge sia perfezionata; se si può trasformare il richiamo formale in sostanziale, come ho detto sopra, allora si potrebbe procedere nell'esame del disegno di legge.

BENVENUTI, *Relatore*. Si potrebbe adottare la soluzione suggerita dall'onorevole Moro. Occorre però vedere fino a che punto il Ministero degli esteri intende trasfondere in questo disegno di legge tutta la nuova disciplina riguardante il personale diplomatico-consolare.

MORO ALDO. Occorrerebbe rimandare il disegno di legge al Governo perchè lo riveda sulla base della nuova legge.

PRESIDENTE. Debbo permettermi di ricordare nuovamente che si tratta di un disegno di legge trasmessoci dal Senato nel 1949. Quindi, tutta questa discordanza deriva dal fatto che questo disegno di legge non è stato approvato tempestivamente.

Occorre però tener presente due situazioni: la prima che la norma che si detta è per sistemare una situazione passata e l'altra che il disegno di legge che abbiamo approvato, concernente il trattamento economico del personale diplomatico-consolare, riguarda l'avvenire. Quindi i due punti di vista non sono contrastanti. Perciò ritengo che le osservazioni fatte dall'onorevole Chiostergi restino valide e che noi potremmo, magari, conciliare le diverse esigenze. Così, nel caso che il Senato fosse sollecito ad approvare il disegno di legge riguardante il trattamento del personale diplomatico-consolare, noi al principio della settimana ventura, o comunque prima che finiscano i lavori della Camera, potremo esaminare e deliberare su questo disegno di legge.

CHIOSTERGI. Sarei imperdonabile se non riconoscessi la giustezza delle osservazioni fatte dall'onorevole relatore perchè le stesse osservazioni che fa lui in questo momento le ho dovute fare io in sede di IV Commissione dove ho dovuto far rinviare l'approvazione di un disegno di legge proprio per quelle identiche ragioni.

Quindi, sono perfettamente d'accordo con lui; ma come abbiamo risolto la questione in seno alla IV Commissione, facendo riunire immediatamente nel giorno stesso la Commissione competente per approvare prima la legge a cui si richiamava il disegno di legge, così ritengo che possiamo agire anche noi.

Così, noi potremmo inviare oggi stesso il testo del disegno di legge, riguardante il trattamento economico del personale diplomatico-consolare, che abbiamo approvato, al Senato con la preghiera di voler sollecitamente, entro questa settimana, risolvere la questione in modo da poter successivamente esaminare il disegno di legge oggetto della nostra discussione. Questo si può fare facilmente dato che non credo di sbagliare dicendo che il Senato ha dichiarato di essere disposto

a proseguire i suoi lavori fino al 5 agosto; quindi, vi è il tempo di far perfezionare la legge al Senato.

Ora, che cosa è indispensabile? Che l'onorevole relatore si metta d'accordo oggi stesso con i due Ministeri interessati e che gli emendamenti che essi vogliono proporre siano proposti oggi in modo che si arrivi molto rapidamente all'esame ed all'approvazione del disegno di legge.

BENVENUTI, *Relatore*. Non ho niente in contrario.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questo disegno di legge, del quale discutiamo se affrontare o no l'esame, potrebbe essere subito sottoposto all'esame della Commissione per quanto riguarda il passato, cioè fino al 30 giugno 1950. Tuttavia, considerando che il disegno di legge deve operare per l'avvenire e che sotto questo aspetto incidono, nell'esame del disegno di legge, la struttura e i concetti adottati nel disegno di legge precedentemente approvato, convengo che una buona economia legislativa ci porterebbe ad optare per la possibilità di un esame completo che stabilisca anche per l'avvenire.

Sorge così il problema del modo di operare per soddisfare a questa seconda esigenza. Io penso che, nonostante tutta la sollecitudine con la quale si può inviare il disegno di legge che abbiamo approvato stamani (quello riguardante il trattamento economico del personale diplomatico-consolare) al Senato, è evidente che non possiamo fare miracoli. Di conseguenza io credo materialmente impossibile che si possa ottenere un voto dal Senato prima dell'inizio della settimana prossima.

Perciò, in questo intervallo di tempo, mi riserverei, a nome del Governo, di esaminare l'eventualità di una rielaborazione del disegno di legge sul trattamento economico del personale insegnante all'estero di intesa con il Ministero della pubblica istruzione, con la possibilità di ritirare l'attuale progetto e di sostituirlo eventualmente con un nuovo progetto coordinato con il Ministero della pubblica istruzione, progetto che potrebbe venire all'esame di questa commissione la settimana ventura.

Nel caso che la rielaborazione non debba essere così profonda da suggerire il ritiro dell'attuale disegno di legge con la presentazione di un nuovo progetto, si potrebbe concordare con il relatore, sulla base del progetto presentato, l'introduzione, sotto forma di emendamenti, dei nuovi concetti adottati in altra sede.

BENVENUTI, *Relatore*. Desidero far osservare all'onorevole sottosegretario che occorre osservare un duplice aspetto: quello della trasfusione di nuove norme in questo testo; e se il nuovo testo debba aver vigore dal 1947 o dal 1950.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi sono permesso di parlare per primo della decorrenza dal 30 giugno 1950, perché scindevo i due aspetti del problema per quanto riguardava il passato e per quanto riguardava il futuro. Comunque è questo un aspetto sul quale è necessario sia presa una decisione.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione la proposta dell'onorevole relatore, approvata dal rappresentante del Governo, mi permetto di sottolineare il carattere di assoluta urgenza di questo provvedimento. Quindi, pregherei il Governo di voler al più presto comunicare alla Commissione quali sono le sue decisioni perché, nel caso decidesse di ritirare il disegno di legge, la Commissione verrebbe esonerata dalla sua responsabilità. Altrimenti, io credo che noi dovremmo, prima che finiscano questi nostri lavori, esaminare comunque il disegno di legge, anche limitandoci alla soluzione della questione per quanto riguarda in passato.

Prego l'onorevole sottosegretario di formulare una precisa proposta.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Propongo un rinvio della discussione con la riserva da parte del Governo di un eventuale ritiro del disegno di legge per una rielaborazione concordata con il Ministero della pubblica istruzione e la successiva ripresentazione alla Commissione; se vi sarà, invece, la possibilità di concordare il nuovo testo direttamente con il relatore della Commissione parlamentare, il testo emendato verrà sottoposto alla vostra Commissione in una prossima seduta.

CAPPI. Desidero domandare se si tratta di sanare una situazione pendente da tanto tempo; cioè quali danni di carattere economico possono avere questi nostri insegnanti qualora si ritardi l'approvazione di un mese o due di questo disegno di legge.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Di fatto, gli stipendi sono corrisposti. La mia proposta prevedeva le due alternative, data la complessità e la delicatezza dell'argomento, ma porta con sé l'obbligo della urgenza massima nel senso che questa riserva deve essere sciolta entro un termine brevissimo; al massimo entro due o tre giorni.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

CHIOSTERGI. Allora, siamo d'accordo se il rinvio è per un periodo così breve.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di rinvio formulato dall'onorevole sottosegretario, il quale ancora una volta ha posto in evidenza l'assoluto carattere di urgenza del provvedimento.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

«Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero». (1384):

Presenti e votanti.	15
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

«Esecuzione del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal Protocollo firmato a Lake-Success l'11 dicembre 1946». (1269):

Presenti e votanti.	15
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Benvenuti, Bettiol Giuseppe, Cappi, Chiostergi, Codacci Pisanelli, Giachero, Giolitti, Giordani, Guidi Cingolani Angela Maria, Lupis, Mastino Gesumino, Moro, Nitti, Tosi.

Sono in congedo:

Manzini, Montini, Russo Perez e Treves.

La seduta termina alle 11,05